



Camera di Commercio  
Sondrio

**REGOLAMENTO  
PER I  
FABBRICANTI METRICI  
CHE UTILIZZANO LA PROCEDURA DELLA DICHIARAZIONE DI  
CONFORMITÀ METROLOGICA**

(approvato con deliberazione di Giunta n. 10 del 31 gennaio 2014)

## **Articolo 1**

### **Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina la facoltà dei fabbricanti metrici di utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità metrologica prevista dal Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 28 marzo 2000, n. 179.
2. La procedura della dichiarazione di conformità metrologica consiste nella facoltà di autocertificare gli strumenti in sostituzione della verifica prima.
3. Nel prosieguo è da intendersi:
  - a) per Regolamento, il Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 28 marzo 2000, n. 179;
  - b) per Camera di Commercio, la Camera di Commercio di Sondrio;

## **Articolo 2**

### **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**

1. Ai fini dell'avvio dell'attività di autocertificazione degli strumenti di misura, il fabbricante metrico procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio di Sondrio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità indicate di seguito, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
2. Il fabbricante metrico può avviare l'attività dalla data di presentazione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di Commercio, purché la segnalazione sia stata trasmessa telematicamente tramite l'applicativo predisposto dal sistema camerale al Registro Imprese o allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente.

Alla SCIA devono essere allegati i seguenti elementi:

  - a) l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali il fabbricante metrico intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
  - b) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che intende utilizzare;
  - c) le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
  - d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza;
  - e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività di autocertificazione degli strumenti metrici;
  - f) l'impegno a conservare copia dei certificati di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
  - g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;
  - h) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante, ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;

- i) dichiarazione dell'organismo di certificazione di soddisfare le condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 9 del Regolamento e l'impegno di cui alla successiva lettera c) del medesimo articolo;
  - j) la natura e le modalità del rapporto intercorrente con detto organismo, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.
3. Alla SCIA deve essere pure allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante del fabbricante metrico diretta ad assicurare che:
- a) il sistema di garanzia della qualità della produzione convalida la conformità nel tempo della produzione agli standard metrologici indicati nei provvedimenti di ammissione a verifica prima;
  - b) tutte le disposizioni, i requisiti e gli elementi adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico, ordinato e per iscritto, sotto forma di procedure, metodi ed istruzioni;
  - c) la documentazione di cui al punto precedente consente una comprensione chiara ed univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e dei verbali riguardanti la qualità;
  - d) la documentazione contiene, in particolare, un'adeguata descrizione:
    - degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione dell'impresa per quanto concerne la qualità del prodotto;
    - del processo di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità delle azioni sistematiche che verranno messe in atto;
    - degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;
    - degli strumenti atti a controllare il conseguimento della qualità richiesta del prodotto ed il reale funzionamento del sistema di garanzia della qualità.
4. Nel caso in cui il fabbricante estenda successivamente l'attività di autocertificazione ad altri strumenti metrici, è obbligato a presentare una nuova SCIA senza ulteriori oneri.
5. Il fabbricante è tenuto ad informare, entro cinque giorni lavorativi, circa qualsiasi aggiornamento del sistema di qualità intervenuto a seguito di cambiamenti, quali l'adozione di nuove tecnologie o nuove concezioni della qualità.

### **Articolo 3**

#### **Controlli successivi**

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento, la Camera di Commercio procede alla verifica della SCIA e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, ovvero in caso d'irregolarità, notifica all'interessato l'ordine motivato di sospensione dell'attività intrapresa ovvero di non iniziare l'attività dichiarata con la SCIA, disponendo, se del caso, l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che, ove ciò sia possibile, il fabbricante provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi

effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del fabbricante, la Camera di Commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e a rimuovere gli effetti dannosi; è comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.
3. La Camera di Commercio provvede inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, ad effettuare una verifica dei requisiti posseduti dal fabbricante metrico attraverso l'effettuazione di uno o più sopralluoghi atti ad accertare la corretta capacità operativa.

#### **Articolo 4 Tariffe**

1. Per la somma dovuta per le spese d'istruttoria, accertamenti, registrazioni e vigilanza in occasione dell'avvio dell'attività si fa riferimento alla voce del tariffario relativa all'accertamento connesso alla procedura della dichiarazione di conformità metrologica.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di avvio dell'attività, il fabbricante effettua il pagamento dell'importo previsto dal tariffario per gli accertamenti successivi della procedura della dichiarazione di conformità metrologica.

#### **Articolo 5 Sospensione**

1. La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario generale o del dirigente delegato, sospende l'attività di autocertificazione della conformità degli strumenti metrici qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni:
  - a) il fabbricante non abbia ottemperato a quanto prescritto dall'organismo di certificazione, o dalla Camera di Commercio, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità;
  - b) il fabbricante non rispetti le condizioni previste dal Regolamento ovvero il provvedimento di ammissione alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari;
  - c) le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione prescritti risultino apposti dal fabbricante su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.

2. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, è vietata la facoltà di autocertificare gli strumenti metrici.
3. Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla notifica.

### **Articolo 6 Revoca**

1. La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario generale o del Dirigente delegato, revoca la facoltà di autocertificazione della conformità degli strumenti metrici qualora:
  - a) il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che l'ha determinato;
  - b) il fabbricante effettui ripetute violazioni;
  - c) sia variato l'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità, senza che il fabbricante abbia presentato una nuova SCIA.
2. Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla notifica.

### **Articolo 7 Sorveglianza**

1. La Camera di Commercio effettua la sorveglianza sui fabbricanti che utilizzano la procedura della dichiarazione di conformità metrologica secondo le disposizioni contenute nell'art. 11 del Regolamento.